

REGOLAMENTO S.J.D.I.E.M.

Art.1 - Soci Ordinari

Una persona in possesso dei requisiti citati dallo Statuto, la cui domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo, diviene Socio Ordinario, tramite domanda di iscrizione, anche solo verbale.

L'accettazione della iscrizione è operata dal Personale di Segreteria, salvo esame successivo del Consiglio Direttivo su richiesta esplicita della Segreteria.

Art.2 - Soci Aggregati

Una persona in possesso dei requisiti citati dallo Statuto, la cui domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo, diviene Socio Aggregato col pagamento della quota di associazione.

La quota associativa del Socio Aggregato è due terzi della quota del Socio Ordinario.

Art.3 - Soci Onorari

Per la nomina a Socio Onorario deve essere inviata al Consiglio Direttivo proposta scritta con richiesta motivata di nomina firmata da un Socio Ordinario.

I Soci Onorari, che hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari, non sono tenuti a pagare la quota annuale. L'iscrizione viene registrata in un apposito Albo separato.

Il Soci Onorari può partecipare alle Assemblee Generali.

Il Soci Onorari può partecipare alle Assemblee Generali del Consiglio Direttivo su convocazione di quest'ultimo, ove si ritenga opportuna e necessaria la sua presenza.

La nomina a Socio Onorario è a vita.

Art.4 - Soci Sostenitori

Coloro che desiderano sostenere gli scopi della Società possono diventare Soci Sostenitori, previo pagamento di una quota pari a cinque volte la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo per i Soci Ordinari.

Art. 4 Bis - Iscrizione

La Segreteria informa il Socio, all'atto dell'iscrizione, della sua posizione (ordinario, aggregato, sostenitore) rilasciando regolare ricevuta della quota pagata ed attestato di iscrizione.

Art. 4 ter – Quota sociale

L'entità della quota di associazione è tacitamente rinnovata annualmente, salvo modifica stabilita dal Consiglio Direttivo.

E' uguale per tutti i Soci e dà facoltà di godere dei diritti e doveri sociali per un anno solare.

Il mancato pagamento della quota di iscrizione provoca la decadenza automatica del Socio e la perdita di qualsiasi incarico a carica di natura sociale o scientifica.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di esprimere entro una settimana i termini di accettazione delle dimissioni, provvedendo alla modalità e tempi di sostituzione.

Art.5

I Soci possono iscriversi e pagare la quota sociale, in relazione alla data di iscrizione, in qualsiasi momento dell'anno sociale. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art.6 - Assemblea Generale dei Soci

- Maggioranza assoluta: la metà + 1 di tutti gli iscritti aventi diritto
- Maggioranza relativa: la metà + 1 di tutti i presenti o rappresentati aventi diritto

E' il massimo organo deliberativo della Associazione. E' costituita da tutti i Soci.

Viene convocata dal Presidente della Associazione, che la presiede, ne fissa la sede e l'ordine del giorno, in via ordinaria una volta all'anno.

L'assemblea ordinaria deve svolgersi nell'ultimo trimestre di ogni anno, e segna la conclusione dell'anno sociale in corso.

In via straordinaria l'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente su richiesta della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto. La convocazione deve avvenire non prima di 30 giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata via e-mail o verbalmente a ciascun socio che acceda in Segreteria nel periodo

suddetto, specificando i termini della seduta, in prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

Non può essere pretesa da alcun Socio l'invio per posta di qualsiasi tipo di comunicazione.

I Soci sono tenuti a comunicare la propria e-mail all'atto dell'iscrizione; in caso di mancata comunicazione o di assenza di e-mail, i Soci sono tenuti ad informarsi dell'attività societaria recandosi presso la sede della Segreteria, o su sito internet o blog della Società, se disponibile.

Hanno diritto di parola tutti i soci.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. I soci possono farsi rappresentare con delega scritta ed ogni socio non potrà avere più di due deleghe.

Di ogni assemblea verrà redatto verbale da parte del Segretario, che provvederà appena possibile a farlo pubblicare sul bollettino, anche esclusivamente di tipo telematico, della Società.

Viene inviato un avviso di verbalizzazione dell'assemblea via e-mail ai Soci assenti.

I Soci hanno facoltà di chiedere solo la copia elettronica del verbale recandosi p/o la segreteria.

Le delibere dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza relativa dei soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati. Qualora non si raggiunga la maggioranza, si procede ad una ulteriore votazione di ballottaggio per le due mozioni che hanno riportato il maggior numero di voti.

L'elezione degli organi statutari potrà avvenire sia durante la convocazione di una Assemblea Generale, con votazione a scrutinio segreto, sia per corrispondenza, presso un notaio delegato dal Consiglio Direttivo in carica. E' facoltà del Consiglio Direttivo in carica, chiamato ad indire le nuove elezioni, di scegliere fra le due modalità di suffragio.

Nel caso di votazione degli organi statutari in assemblea, il Presidente nomina una commissione elettorale di tre soci ordinari, di cui almeno un componente del Consiglio Direttivo che la presiede.

La Commissione elettorale provvede alla registrazione dei soci presenti, alla convalida delle deleghe, alla sigla delle schede per le votazioni ed allo spoglio delle stesse.

La Commissione si deve inoltre assicurare che sia presente, per consultazione, un elenco aggiornato di tutti i soci eleggibili, a disposizione dei votanti.

I voti che ciascun elettore può dare non possono superare i 2/3 dei posti disponibili per il Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui due o più soci ottengono lo stesso numero di voti, viene eletto il socio con maggiore anzianità di associazione e, in caso di ulteriore parità, con maggiore anzianità anagrafica.

Le votazioni dell'Assemblea Generale avvengono a scrutinio segreto:

- a) quando si devono eleggere persone o formulare giudizi su di esse
- b) in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;
- c) ogni volta che sia richiesto da parte del Consiglio Direttivo o da 1/4 dei soci presenti o rappresentati.

In tutti gli altri casi è facoltà del Presidente dell'Assemblea di stabilire la forma più conveniente di votazione.

Art.7 - Consiglio Direttivo

E'costituito da almeno 5 membri, eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci Ordinari e Onorari. Dei componenti almeno il 50% dovrà essere costituito da specialisti ospedalieri nel settore. I componenti elettivi restano in carica due anni sociali.

Nella prima riunione dopo le elezioni il Consiglio Direttivo sceglie fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, che dovranno essere eletti a maggioranza assoluta, ed inoltre il Revisore dei Conti (fra tutte le tipologie di soci).

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta l'anno.

Il Presidente lo convoca, lo presiede, ne fissa sede e ordine del giorno, inviando eventuale avviso scritto con 15 giorni di preavviso.

Se l'ordine del giorno tratta di argomenti finanziari deve essere invitato anche il Revisore dei Conti, che ha diritto di parola ma non di voto.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno 2/5 dei membri del Consiglio stesso, entro 20 giorni dalla richiesta.

Saranno dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo i componenti che per tre volte consecutive risulteranno assenti ingiustificati.

Nel caso si rendesse vacante un posto nel Consiglio Direttivo, subentra il socio risultato primo dei non eletti; in caso di due soci con ugual numero di voti vale quanto detto nell'art.6. Tutti i Soci che hanno i requisiti richiesti sono eleggibili e possono candidarsi o essere candidati da altri.

E' compito del Presidente, in caso di candidature proposte da altri, verificare la disponibilità del candidato prima dell'Assemblea elettorale, ovvero dell'invio delle schede elettorali.

Nell'eventualità di elezioni per corrispondenza le candidature devono pervenire, al Presidente, in tempo utile, da stabilire per ogni singola elezione, per far conoscere i nominativi dei candidati.

Art.8 - Revisore dei Conti

E' eletto dall'Assemblea Generale fra tutti i soci e dura in carica due anni sociali.

Art.9 - Presidente

Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti a maggioranza assoluta e dura in carica due anni sociali.

Nel caso la carica di Presidente divenga vacante, gli succederà ad interim il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere ad eleggere un nuovo socio, nella carica resasi vacante, entro 60 giorni dall'inizio della vacanza.

Art.10 - Vice Presidente

Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a maggioranza assoluta e dura in carica due anni sociali.

Art.11 - Segreteria

Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti a maggioranza assoluta e dura in carica sociali.

I componenti della segreteria vengono eletti dal Consiglio Direttivo fra i soci ordinari ed aggregati che facciano richiesta verbale durante l'assemblea in numero massimo di quattro e durano in carica due anni sociali.

I soci responsabili delle attività di Segreteria, con il coordinamento del Segretario, hanno incarico di conservare tutti gli atti, hanno accessibilità della via telematica e quant'altro sia in relazione con la vita societaria.

Sono tenuti alla presenza in tutte le assemblee anche con unico rappresentante delegato dagli altri.

Art.12 - Tesoriere

Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti a maggioranza assoluta e dura in carica due anni sociali.

Il Tesoriere ha facoltà di proporre la nomina di un consulente contabile esterno da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

Art. 13 -

La Società, per meglio conseguire i propri scopi, può essere organizzata in :

- a) Comitati
- b) Gruppi.

Art.14 - Comitati

Sono Organismi costituiti da Soci, nominati dal Consiglio Direttivo, per dedicarsi ad attività di interesse predominante per la Società e comunque deve essere istituito il Comitato per l'Aggiornamento Tecnico Scientifico.

Ogni Comitato deve essere costituito da non meno di 3 e non più di 7 soci, che durano in carica due anni.

I soci, che intendono far parte di un Comitato, lo comunicano al Consiglio Direttivo, cui spettano le nomine; il Consiglio Direttivo può comunque nominare anche soci che non abbiano fatto richiesta, salvo accettazione della nomina da parte degli stessi.

Il Comitato è diretto da un Coordinatore e lavora in accordo con il Presidente ed il Consiglio

Direttivo sui problemi per cui è stato costituito; presenta una relazione annuale all'Assemblea Generale sul lavoro svolto e sui programmi futuri.

I membri del Consiglio Direttivo possono far parte del Comitato o partecipare soltanto ai lavori del Comitato.

Il membro più giovane del Comitato redige i verbali delle riunioni del Comitato stesso.

Art.15 - Gruppi

Sono Organismi costituiti da Soci, che hanno interessi comuni nel campo dell'Igiene e Sanità Pubblica, o della Microbiologia, dell'Immunologia, o delle Scienze Ambientali in genere.

La costituzione di tali gruppi deve essere comunicata al Segretario.

Scopo di tali Gruppi deve essere lo stimolo alla ricerca scientifica ed al miglioramento della qualità delle prestazioni.

Il programma di lavoro di ogni gruppo va sottoposto al Consiglio Direttivo, che deciderà in merito.

Anche i risultati, a ricerca ultimata, dovranno essere comunicati al Consiglio Direttivo, per eventuali valutazioni o considerazioni in merito.

Art.16 -

Il Regolamento può essere modificato nelle sue norme, in qualsiasi momento, su proposta scritta di almeno il 50% del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Soci Ordinari.

Tutte le proposte di modifica del Regolamento devono essere approvate singolarmente dall'Assemblea Generale dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, a maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione, e a maggioranza dei soci presenti e rappresentati in seconda convocazione.

Art.17 -

Per tutto quanto abbia riferimento con le norme di legge e che non sia stato previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni di Legge in materia di Associazione.

Art.18 -

Dopo l'approvazione del presente Statuto e Regolamento da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo in carica mantiene le sue funzioni fino alla scadenza del proprio mandato.

Art.19 -

Tutto ciò che riguarda la vita della Società (documenti, archivi, cariche sociali, ecc....) dalla sua fondazione in poi, viene considerato valido anche per il nuovo Statuto e Regolamento.

Ad esempio l'anzianità di associazione viene considerata dalla data della prima iscrizione alla S.J.D.I.E.M.

Tutti i documenti devono essere conservati nella sede della Società.